



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 15, 40, 41, 27/1 lett. s), (placcaggio pericoloso), e 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia:
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di quattro settimane (dal 10/2/2024 al 10/3/2024 compresi) al giocatore Sig. Federico Ruiz;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 29 febbraio 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali